

dovessero portarvi un sentimento diverso da quello che deve animare il giudice quando è chiamato a pronunziarsi sulle controversie che sono sottoposte al suo esame.

Quindi per me che i membri elettivi siano due o siano quattro, poco importa; perchè appunto bisogna partire da questa buona fede, che chi accetta l'ufficio di giudice non tradisca il suo mandato e che egli non agisca che col solo intendimento di far giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato e l'onorevole relatore dei gentili schiarimenti che mi hanno fornito.

Essi mi hanno detto che non c'era conflitto tra interesse pubblico e interesse privato. Ora questo io non l'ho presupposto. L'onorevole relatore ha dichiarato che bisogna supporre che un magistrato, sia esso elettivo, sia esso di nomina regia, deve giudicare spassionatamente, senza curarsi di alcun'interesse privato, e questo anch'io lo credo. Ma la domanda da me fatta era diversa. Desideravo soltanto sapere per qual ragione la Giunta amministrativa era diminuita di due componenti quando si trattava di giudicati nei quali il predominio dell'elemento elettivo non avrebbe potuto che giovare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonasi, relatore. Ho chiesto di parlare perchè non aveva inteso bene quale fosse lo schiarimento domandato dall'onorevole Lucifero. La risposta alla domanda che egli ha fatto si trova nel secondo comma di questo articolo 13, il quale dice:

“ Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri per ordine di anzianità, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi impediti od assenti. ”

E ciò perchè si tratta di un tribunale, il quale deve naturalmente adempiere al suo ufficio con una certa celerità, in quantochè in materia amministrativa tutte le questioni hanno insito il carattere d'urgenza.

Se non si fosse quindi ridotto il numero dei membri elettivi, ma si avesse invece voluto che tutti i membri della Giunta provinciale partecipassero anche all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, troppo grave sarebbe stato il sacrificio loro imposto, giacchè non si avrebbe avuto mezzo di stabilire un turno, e conseguentemente molti, e forse i più capaci, si sarebbero rifiutati di accettare un simile ufficio.

Ecco la ragione vera della disposizione domandata dall'onorevole Lucifero.

Lucifero. Sebbene non convinto, ringrazio l'onorevole relatore delle sue spiegazioni.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 13.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 14. Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

“ Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

“ Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 1, decide nel merito. ”

(È approvato).

“ Art. 15. L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. La Giunta provinciale può elevarla d'ufficio.

“ Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, n. 3761.

“ Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorità amministrativa, la Giunta sospenderà ogni ulteriore decisione e rinverrà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza. ”

(È approvato).

“ Art. 16. La decisione deve contenere:

1° il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;

2° il tenore delle domande;

3° i motivi in fatto e in diritto;

4° il dispositivo;

5° la firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;

6° la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.

“ I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

“ Il ricorrente che soccombe è condannato alle spese di giudizio.

“ Quando concorrano giusti motivi, le spese possono essere compensate.

“ L'onorario di avvocato o procuratore ripetibile dalla parte condannata non può essere liquidato in una somma maggiore di lire 100 per ciascuna decisione. ”